



Autostrade e trafori (Società e Consorzi concessionari)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

148 - FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEL SETTORE AUTOSTRADALE, STRADE, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE in forma abbreviata ASTRI - FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
15/06/2005 ¹	31/12/2006	1%	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2008	1%	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2009	30/06/2014	1% ⁴	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/07/2014	30/11/2015	1,5% ⁴	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/12/2015	31/05/2021	2%	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/06/2021	31/05/2022	2,5% ⁵	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/06/2022	ad oggi	3% ⁵	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ Con l'Accordo di rinnovo contrattuale 18 dicembre 2008 sono state apportate dal 1° gennaio 2009 le seguenti modifiche della contribuzione:

- per i lavoratori già iscritti o che si iscrivono, che optano per un incremento della misura minima (1%) : aumento dall'1% al 2% di quella a carico azienda;
- per i lavoratori che già versano una contribuzione aggiuntiva a quella minima (1%): aumento dall'1% al 2% di quella a carico azienda.

⁵ CCNL 18/07/2023. "Qualora il lavoratore scelga di versare, a suo carico, una contribuzione complessivamente pari al 2%, l'azienda sarà tenuta al versamento di una contribuzione complessiva pari al 3,5%. A decorrere dal mese di giugno 2021, la quota di cui al presente comma a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,5%. A decorrere dal mese di giugno 2022, la quota di cui al presente comma a carico del datore di lavoro è aumentata di un ulteriore 0,5%."

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/11/2005	31/12/2006	1%	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ¹	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2008	1%	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ^{1,2}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2009	30/06/2014	1% ³	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ^{1,2}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/07/2014	30/11/2015	1,5% ³	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ^{1,2}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/12/2015	31/05/2021	2%	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ^{1,2}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/06/2021	31/05/2022	2,5% ⁴	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ^{1,2}	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/06/2022	ad oggi	3% ⁴	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ^{1,2}	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ Con l'Accordo di rinnovo contrattuale 18 dicembre 2008 sono state apportate dal 1° gennaio 2009 le seguenti modifiche della contribuzione:

- per i lavoratori già iscritti o che si iscrivono, che optano per un incremento della misura minima (1%) : aumento dall'1% al 2% di quella a carico azienda;

- per i lavoratori che già versano una contribuzione aggiuntiva a quella minima (1%): aumento dall'1% al 2% di quella a carico azienda.

⁴ CCNL 18/07/2023. "Qualora il lavoratore scelga di versare, a suo carico, una contribuzione complessivamente pari al 2%, l'azienda sarà tenuta al versamento di una contribuzione complessiva pari al 3,5%. A decorrere dal mese di giugno 2021, la quota di cui al presente comma a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,5%. A decorrere dal mese di giugno 2022, la quota di cui al presente comma a carico del datore di lavoro è aumentata di un ulteriore 0,5%."

87 - SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaaa	31/12/2006	1%	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ¹	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2008	1%	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2009	30/06/2014	1% ³	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/07/2014	30/11/2015	1,5% ³	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/12/2015	31/05/2021	2%	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/06/2021	31/05/2022	2,5% ⁴	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/06/2022	ad oggi	3% ⁴	retribuzione mensile	1%	retribuzione mensile	1%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ Con l'Accordo di rinnovo contrattuale 18 dicembre 2008 sono state apportate dal 1° gennaio 2009 le seguenti modifiche della contribuzione:

- per i lavoratori già iscritti o che si iscrivono, che optano per un incremento della misura minima (1%) : aumento dall'1% al 2% di quella a carico azienda;
- per i lavoratori che già versano una contribuzione aggiuntiva a quella minima (1%): aumento dall'1% al 2% di quella a carico azienda.

⁴ CCNL 18/07/2023. "Qualora il lavoratore scelga di versare, a suo carico, una contribuzione complessivamente pari al 2%, l'azienda sarà tenuta al versamento di una contribuzione complessiva pari al 3,5%. A decorrere dal mese di giugno 2021, la quota di cui al presente comma a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,5%. A decorrere dal mese di giugno 2022, la quota di cui al presente comma a carico del datore di lavoro è aumentata di un ulteriore 0,5%."

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

ASTRI

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
/	/	2%; 3%; 4%; 5%	retribuzione mensile	Accordo 28/11/2003

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo (15/06/2005), per un periodo pari al numero di mesi intercorrenti tra il 1° aprile 2003 (o la data di assunzione del lavoratore, se successiva) e la data di autorizzazione all'esercizio (26 mesi), il lavoratore potrà optare per una specifica contribuzione. Detta specifica contribuzione, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, sarà costituita da:

- il 2%, a carico dell'Azienda, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto 1. dell'art. 22 del ccnl;
- il 2% a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto 1. dell'art. 22 del ccnl;
- l'intero TFR maturando nel corso dell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
- una quota mensile dell'accantonamento del TFR maturando nel corso dell'anno per gli altri lavoratori, nella misura del 2% della retribuzione utile al computo di tale istituto (fonte: accordi 07/01/2003 - 30/06/2004).

A decorrere dal 01/01/2009 il lavoratore può optare per incrementare la contribuzione base a proprio carico, in tal caso la contribuzione a carico dell'Azienda sarà pari al 2% con la stessa decorrenza indicata dal lavoratore.

Destinatari

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

I contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal TFR, saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese nonché della 13a mensilità e del premio annuo e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato Accordo istitutivo.

CCNL 16/02/2000

Sono elementi della retribuzione mensile:

- stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e "ad personam", aumenti di anzianità);
- indennità di contingenza;
- elemento differenziato dalla retribuzione.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Lo Statuto di ASTRI prevede che la contribuzione è dovuta per intero, sempre a condizione di pariteticità, anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell'ambito del periodo di comporta, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta la contribuzione a carico sia dei lavoratori soci che delle imprese è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle imprese ai sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA SOCIETÀ E CONSORZI CONCESSIONARI DI AUTOSTRADE E TRAFORI

Indice:

18/07/2023 CCNL Verbale di accordo
15/04/2021 CCNL Verbale di accordo
16/12/2019 CCNL Ipotesi di accordo
21/03/2018 CCNL Verbale di accordo
29/07/2016 CCNL Verbale di accordo
21/07/2015 CCNL Verbale di accordo
01/08/2013 CCNL Ipotesi di accordo
04/04/2013 CCNL Verbale di accordo
18/12/2008 CCNL Accordo economico
15/07/2005 CCNL Testo definitivo
30/06/2004 Accordo previdenza complementare
28/11/2003 Verbale d'accordo; allegati: Accordo istitutivo e Statuto di ASTRI
07/01/2003 Accordo previdenza complementare
16/02/2000 CCNL Testo definitivo
04/04/1995 CCNL Testo definitivo

18/07/2023

Verbale di stipula

Addì, 18 luglio 2023 tra Federreti, ACAP e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, SLA CISAL, FEDERAZIONE UGL VIABILITÀ E LOGISTICA.

Le Parti, con il presente accordo, hanno rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 dicembre 2019, apportando le seguenti modifiche e/o integrazioni economiche e normative.

Il contratto scade il 30.6.2025

ARTICOLO 59 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le parti stipulanti, per i lavoratori del settore autostradale, hanno istituito, il 22 novembre 2004 con avvio operativo al 1° gennaio 2006, un Fondo nazionale, denominato ASTRI-Fondo Pensione, a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del Decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Possono aderire al Fondo i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato e determinato, il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente contratto.

3. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, sono calcolate sugli elementi della retribuzione mensile di cui al comma 1 dell'art. 22 del vigente c.c.n.l..

4. L'adesione volontaria del lavoratore comporta il versamento della contribuzione ordinaria dell'1% a suo carico, cui corrisponde il contributo a carico dell'azienda del 2,5%, comprensivo del contributo aggiuntivo dello 0,5% dovuto a decorrere dall'1.1.2017.

A decorrere dal mese di giugno 2021, la quota a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,5%.

A decorrere dal mese di giugno 2022, la quota a carico del datore di lavoro è aumentata di un ulteriore 0,5%.

5. Qualora il lavoratore scelga di versare, a suo carico, una contribuzione complessivamente pari al 2%, l'azienda sarà tenuta al versamento di una contribuzione complessiva pari al 3,5%.

A decorrere dal mese di giugno 2021, la quota di cui al presente comma a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,5%.

A decorrere dal mese di giugno 2022, la quota di cui al presente comma a carico del datore di lavoro è aumentata di un ulteriore 0,5%.

6. Le contribuzioni al Fondo sono inoltre costituite dal versamento del TFR il cui ammontare, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, può essere stabilito in sede di contrattazione collettiva.

In virtù di ciò le parti stabiliscono che il lavoratore possa optare, in alternativa al versamento dell'intero importo di TFR maturando, per il versamento di una quota pari al 50% dello stesso. I soli lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 potranno optare, in alternativa a quanto precedentemente detto, per il conferimento di una quota di TFR pari all'1% della retribuzione di cui al comma 1 dell'art. 22 del

vigente c.c.n.l.

In aggiunta alla percentuale ordinaria di cui al comma 5, il lavoratore può optare per il versamento, a proprio carico, di una contribuzione aggiuntiva; ferma restando la misura massima complessiva della contribuzione a carico dell'azienda nel caso di cui al comma 5.

8. A decorrere dall'1.1.2017, ogni azienda che applica il presente c.c.n.l. è tenuta a versare al Fondo Astri una contribuzione pari allo 0,5% a favore di ciascun lavoratore non iscritto al Fondo Astri ovvero non iscritto ad altro preesistente Fondo negoziale presente nel comparto, qualificato come "iscritto contrattuale". L'avvio del predetto versamento contributivo sarà operativo al completamento delle procedure di competenza del Fondo Astri, ferma rimanendo la predetta data di decorrenza.

A decorrere dal mese di giugno 2021, la quota di cui al presente comma è aumentata dello 0,5%.

A decorrere dal mese di giugno 2022, la quota di cui al presente comma è aumentata di un ulteriore 0,5%.

Il comparto di adesione al quale versare il contributo in parola è individuato, indistintamente per fascia anagrafica - considerato l'andamento storico dei comparti disponibili, e anche in considerazione dell'importo annualmente accantonato - nel comparto di "default" individuato dal Fondo Astri.

Per le relative modalità operative e per la misura delle spese a carico del solo lavoratore interessato, valgono le disposizioni statutarie e/o regolamentari nonché le deliberazioni del Fondo Astri.

Qualora, dopo il periodo temporale previsto dallo Statuto del Fondo, il lavoratore cosiddetto "contrattuale" intenda spostare la posizione previdenziale in parola dal Fondo Astri ad altro Fondo, viene meno definitivamente per il datore di lavoro l'obbligo di continuare a corrispondere il contributo contrattuale a suo favore a decorrere dal mese in cui avviene lo spostamento.

Anche sulla base di indicazioni del Fondo Astri, sono state programmate specifiche -azioni informative nei confronti dei dipendenti "contrattuali", sia con Comunicazioni interne da parte aziendale sia con assemblee da parte sindacale.

9. Per i lavoratori a tempo parziale, la retribuzione utile ai fini della contribuzione è quella di cui all'articolo 23, comma 5, del presente c.c.n.l.

10. Tutti i contributi di cui al presente articolo, ivi compresi gli importi prelevati dal T.F.R., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese nonché della tredicesima mensilità e del premio annuo.

11. Quanto previsto al comma 8 del presente articolo si applica ai soli lavoratori in forza a tempo indeterminato.

Chiarimento a verbale

Società non aderenti al Fondo Astri e aderenti ad altri Fondi negoziali preesistenti nel comparto alla data del 22 novembre 2004.

Le predette Società sono tenute, con decorrenza 1.1.2017, ad incrementare il contributo ordinario da esse versato, in vigore alla data del 31.12.2016, di un importo in cifra fissa corrispondente al valore del contributo aggiuntivo dello 0,5%, di cui al comma 5, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui all'art. 22, comma 1 del vigente c.c.n.l..

Le predette Società sono tenute, con le medesime decorrenze di cui ai commi 4, 5 e 8 del presente articolo, ad incrementare il contributo ordinario da esse versato, in vigore alla data del 31.12.2018, di un importo in cifra fissa, per ciascuna decorrenza, corrispondente al valore del contributo aggiuntivo dello 0,5%, di cui al comma 5, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui all'art. 22, comma 1 del vigente c.c.n.l..

15/04/2021

Verbale di accordo

Il giorno 15/4/2021, tra la SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL, UGL-VIABILITÀ, si è sottoscritto il presente verbale di accordo per definire il nuovo Premio di Produttività e di Risultato per il triennio 2022 - 2024 (anni di erogazione).

Flexible Benefits

L'importo del Premio annuo, su base volontaria, potrà essere convertito in flexible benefits, per una quota pari esclusivamente al 50% od al 100%; in tal caso l'importo del Premio dovrà essere incrementato di un ulteriore 15%. La decisione del singolo lavoratore se convertire o meno il 50% od il 100% del Premio dovrà essere comunicata all'azienda, per iscritto, entro il mese di febbraio di ogni anno.

Gli importi di cui sopra, anche in quota parte, potranno essere destinati al fondo di previdenza Astri.

Per approfondire ulteriormente la tematica dei flexible benefits e per definire congiuntamente le iniziative necessarie ad una corretta informazione e comunicazione ai dipendenti di tutti gli aspetti relativi a tale tematica, le parti si incontreranno entro il mese di maggio p.v.

16/12/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 16/12/2019, tra la Federreti e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la SLA CISAL, la FEDERAZIONE UGL VIABILITA' E LOGISTICA, si è stipulato l'accordo di rinnovo del CCNL per il personale dipendente da Società e consorzi concessionarie di Autostrade e trafori 29/7/2016, apportando le seguenti modifiche e/o integrazioni.

Art. 2 Assunzione a termine

[...]

Previdenza complementare

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno civile (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro almeno pari a tre mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo .

Art. 59 Previdenza complementare

A decorrere dal mese di giugno 2021, la quota a carico del datore di lavoro di cui all'art. 59, commi 5, 6 e 9, del presente CCNL è aumentata dello 0,5%.

A decorrere dal mese di giugno 2022, la quota a carico del datore di lavoro di cui all'art. 59, commi 5, 6 e 9, del presente CCNL è aumentata di un ulteriore 0,5%.

- Chiarimento a verbale -

Società non aderenti al Fondo Astri e aderenti ad altri Fondi negoziali preesistenti nel comparto .

Le predette Società sono tenute, con le medesime decorrenze di cui al presente articolo, ad incrementare il contributo ordinario da esse versato, in vigore alla data del 31/12/2018, di un importo in cifra fissa, per ciascuna decorrenza, corrispondente al valore del contributo aggiuntivo dello 0,5%, di cui al comma 5, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui all'art. 22, comma 1 del vigente CCNL.

21/03/2018

Verbale di accordo

Il giorno 21/3/2018, tra la Società Autostrade per l'Italia e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la SLA-CISAL, la UGL, si è stipulato il seguente accordo nell'ambito della trattativa di secondo livello in corso per il triennio 2018/2020, per definire alcuni aspetti relativi al premio di produttività, ai "flexible benefits e ai ticket restaurant.

Flexible benefits

Le parti convengono che il personale destinatario dell'acconto del premio di produttività come sopra specificato, su espressa richiesta individuale da presentare entro e non oltre il 13/4/2018, potrà scegliere di ricevere, in luogo della somma lorda in retribuzione, l'importo del suddetto acconto in modalità "flexible benefit", secondo quanto stabilito nella tabella "C", allegata alla presente intesa .

Nel corso del mese di Aprile verrà convocato un incontro tra le parti per esaminare i risultati dell'esperienza 2017 e verificare le criticità riscontrate, al fine di convenire le eventuali modifiche da apportare al sistema .

Premesso che l'azienda intende favorire la convertibilità degli eventuali residui nella previdenza complementare, in tale incontro verranno approfonditi anche gli aspetti relativi alla contribuzione dovuta in caso di utilizzo verso Astri.

29/07/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 29/7/2016, tra FEDERRETI, FISE-ACAP e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA CISAL, FEDERAZIONE UGL VIABILITÀ E LOGISTICA, è stato stipulato il presente CCNL.

Le Parti, con il presente accordo, hanno rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Società e consorzi concessionarie di Autostrade e Trafori 1/8/2013, apportando le seguenti modifiche e/o integrazioni.

Il contratto con le decorrenze specificate per i singoli istituti avrà scadenza il 31/12/2018.

In data 10/7/2017 le Parti hanno provveduto a sottoscrivere la collazione del testo contrattuale, come di seguito riportato.

Art. 59 Previdenza complementare

1. Le parti stipulanti, per i lavoratori del settore autostradale, hanno istituito, il 22/11/2004 con avvio operativo all'1/1/2006, un Fondo nazionale, denominato ASTRI-Fondo Pensione, a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.lgs. 21/4/1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Possono aderire al Fondo i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente contratto.

3. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a tre mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo.

4. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, sono calcolate sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto 1 dell'art. 22 del vigente CCNL.

5. L'adesione volontaria del lavoratore comporta il versamento della contribuzione ordinaria dell'1% a suo carico, cui corrisponde il contributo a carico dell'azienda del 2,5%, comprensivo del contributo aggiuntivo dello 0,5% dovuto a decorrere dall'1/1/2017.

6. Qualora il lavoratore scelga di versare, a suo carico, una contribuzione complessivamente pari al 2%, l'azienda sarà tenuta al versamento di una contribuzione complessiva pari al 3,5%.

7. Le contribuzioni al Fondo sono inoltre costituite dal versamento del TFR, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

8. In aggiunta alla percentuale ordinaria di cui al comma 5, il lavoratore può optare per il versamento, a proprio carico, di una contribuzione aggiuntiva; ferma restando la misura massima complessiva della contribuzione a carico dell'azienda nel caso di cui al comma 6.

9. A decorrere dall'1/1/2017, ogni azienda che applica il presente CCNL è tenuta a versare al Fondo Astri una contribuzione pari allo 0,5% a favore di ciascun lavoratore non iscritto al Fondo Astri ovvero non iscritto ad altro preesistente Fondo negoziale presente nel comparto, qualificato come "iscritto contrattuale". L'avvio del predetto versamento contributivo sarà operativo al completamento delle procedure di competenza del Fondo Astri, ferma rimanendo la predetta data di decorrenza.

Il comparto di adesione al quale versare il contributo in parola è individuato, indistintamente per fascia anagrafica - considerato l'andamento storico dei comparti disponibili, e anche in considerazione dell'importo annualmente accantonato - nel comparto di "default" individuato dal Fondo Astri.

Per le relative modalità operative e per la misura delle spese a carico del solo lavoratore interessato, valgono le disposizioni statutarie e/o regolamentari nonché le deliberazioni del Fondo Astri.

Qualora, dopo il periodo temporale previsto dallo Statuto del Fondo, il lavoratore cosiddetto "contrattuale" intenda spostare la posizione previdenziale in parola dal Fondo Astri ad altro Fondo, viene meno definitivamente per il datore di lavoro l'obbligo di continuare a corrispondere il contributo contrattuale a suo favore a decorrere dal mese in cui avviene lo spostamento.

Anche sulla base di indicazioni del Fondo Astri, sono state programmate specifiche azioni informative nei confronti dei dipendenti "contrattuali", sia con comunicazioni interne da parte aziendale sia con assemblee da parte sindacale.

10. Tutti i contributi di cui al presente articolo, ivi compresi gli importi prelevati dal T.F.R., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese nonché della tredicesima mensilità e del premio annuo.

- Chiarimento a verbale -

Società non aderenti al Fondo Astri e aderenti ad altri Fondi negoziali preesistenti nel comparto.

Le predette Società sono tenute, con decorrenza 1/1/2017, ad incrementare il contributo ordinario da esse versato, in vigore alla data del 31/12/2016, di un importo in cifra fissa corrispondente al valore del contributo aggiuntivo dello 0,5%, di cui al comma 5, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui all'art. 22, comma 1 del vigente CCNL.

21/07/2015

Verbale di accordo

Il giorno 21/7/2015, tra il Gruppo Autostrade per l'Italia (NOTA 1) e la FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL, congiuntamente alle rispettive strutture territoriali e RSA si è stipulato il seguente accordo per la definizione della presente intesa che rappresenta, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, l'accordo di rinnovo della contrattazione aziendale di secondo livello per il triennio 2015/2017.

Trattamento di Fine Rapporto

Si conviene che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2120 cc, il personale che abbia disponibili quote di TFR presso l'Azienda possa richiedere (al netto di quanto vincolato per cessioni del quinto, pignoramenti, prestiti etc...) un'anticipazione fino a un massimo di € 9.000.

I dipendenti che destineranno tale anticipazione al Fondo di Pensione Integrativa ASTRI fruiranno dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

A tale proposito le Parti auspicano che tale possibilità possa costituire incentivo all'adesione al Fondo di Pensione Integrativa ASTRI.

La concessione è riferita al periodo dell'accordo e può essere esercitata una sola volta nell'arco di vigenza.

01/08/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 1/8/2013, tra la FEDERRETI, con la partecipazione delle Aziende associate FISE ACAP, e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la SLA CISAL, la UGL-TRASPORTI, si è stipulata la presente ipotesi di accordo.

Le Parti, con il presente Accordo, hanno rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Società e consorzi concessionari di autostrade e trafori 4/8/2011, apportando le seguenti modifiche e/o integrazioni.

Il contratto con le decorrenze specificate per i singoli istituti avrà scadenza il 31/12/2015.

Le modifiche normative sotto riportate entreranno in vigore dall'1/8/2013.

Art. 54 Previdenza complementare

A decorrere dall'1/7/2014 il contributo a carico dell'Azienda calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto 1 dell'art. 22 è incrementato dello 0,50%;

A decorrere dall'1/12/2015 il contributo a carico dell'Azienda calcolato sugli elementi di cui sopra è incrementato di un ulteriore 0,50%.

- Chiarimento a verbale -

Le parti si danno atto che le Società del comparto non aderenti al fondo ASTRI e che aderiscono ad altre forme di previdenza integrativa saranno tenute ad incrementare la misura del contributo attualmente erogato con un importo la cui misura verrà comunicata per tempo da FISE - ACAP con una apposita lettera in concomitanza con le scadenze previste.

04/04/2013

Verbale di accordo

Il giorno 4/4/2013, tra FEDERRETI e FISE ACAP e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA CISAL, UGL-TRASPORTI,

- a integrazione di quanto previsto dall'Accordo stipulato il 18/11/2004, istitutivo del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostradale e affini, costituito in Roma presso il notaio in

data 22/11/2004 quale "Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i lavoratori del settore Autostrade, Strade, Trasporti e Infrastrutture" denominato "ASTRI Fondo Pensione", iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 148;

- tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 5/12/2005 n. 252, concernente la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari";

- nell'obiettivo di riconoscere anche ai soggetti di seguito indicati la facoltà di divenire associati al Fondo ASTRI al fine di consentire a loro favore la costituzione di una posizione pensionistica presso il Fondo stesso , in qualità di Parti istitutive del Fondo ASTRI concordano :

- di inserire tra gli associati del Fondo ASTRI, di cui all'art. 5, comma 3, i familiari dei lavoratori soci destinatari del Fondo stesso, considerati fiscalmente a loro carico dalle vigenti disposizioni di legge .

Copia del presente Accordo viene rimessa in data odierna da FEDERRETI e FISE ACAP al Presidente del Fondo ASTRI per i conseguenti adempimenti formali (Assemblea Straordinaria, approvazione della modifica da parte della COVIP), finalizzati ad approvare, da parte dei competenti Organi, l'integrazione di quanto sopra concordato nel testo dell'art. 5 dello Statuto e per la definizione, in seno al Consiglio Direttivo, di un apposito Regolamento che ne disciplini le modalità di attuazione individuando , in una prima fase applicativa, il coniuge ed i figli fiscalmente a carico come soggetti destinatari di tale possibilità .

18/12/2008

Previdenza Complementare

A decorrere dall'1/1/2009 il lavoratore può optare per incrementare la contribuzione base, pari all'1%, a proprio carico, in tal caso la contribuzione a carico dell'Azienda sarà pari al 2% con la stessa decorrenza indicata dal lavoratore.

Al lavoratore che alla data dell'1/1/2009 abbia già optato per una contribuzione a proprio carico aggiuntiva rispetto all'1% la contribuzione a carico dell'Azienda sarà comunque pari al 2%, dall'1/1/2009.

Le modalità di esercizio di tale opzione verranno definite dal C .d.A, dei Fondi.

-Chiarimento a verbale-

Tenuto conto che in alcune Società la previdenza complementare è gestita attraverso Fondi sostitutivi del Fondo negoziale ASTRI, le Parti concordano che la percentuale aggiuntiva di cui al presente accordo sarà riproporzionata in relazione al diverso valore della base di calcolo prevista da ciascun Fondo .

15/07/2005

Art. 54 Previdenza integrativa

1. Le parti stipulanti, concordando sull'opportunità di favorire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostradale, a tale scopo hanno istituito un Fondo nazionale, denominato ASTRI-Fondo Pensione, a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del Decreto legislativo 21/4/1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Possono aderire al Fondo i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente contratto .

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a tre mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento nel Fondo delle posizioni di tali lavoratori .

3. L'adesione del lavoratore al Fondo avviene in modo volontario .

4. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, sono costituite da:

a) l'1%, a carico dell'Azienda, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto 1 dell'art. 22;

b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto 1 dell'art. 22;

c) l'intero T.F.R. maturato nel corso dell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993;

d) una quota mensile dell'accantonamento del T.F.R. maturando nel corso dell'anno per gli altri lavoratori, nella misura dell'1% della retribuzione utile al computo di tale istituto .

Il lavoratore può optare per una contribuzione aggiuntiva, a suo esclusivo carico, fissata alternativamente nelle misure dell'1%, del 2%, del 3%, del 4%, sempre calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 1 dell'art. 22.

I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal T.F.R., sono trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese nonché della tredicesima mensilità e del premio annuo .

Le contribuzioni a carico delle aziende sono dovute solamente per i lavoratori aderenti al Fondo, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore al Fondo medesimo .

5. In sede di definizione dell'Accordo istitutivo le parti hanno stabilito: un contributo una tantum, a carico delle Aziende, per le spese di costituzione, promozione e avvio del Fondo, pari ad € 25 per ciascun lavoratore a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre 2003; la quota di adesione al Fondo nella misura di € 30, di cui la metà a carico dell'azienda e la metà a carico del lavoratore socio da essa dipendente; la quota associativa annuale, per il funzionamento e le spese di gestione, nella misura di € 50, di cui la metà a carico dell'azienda e la metà a carico del lavoratore socio da essa dipendente. Le predette misure della quota di adesione e della quota associativa annuale, fissate dalle parti in relazione alla fase di avvio del Fondo, potranno essere successivamente modificate dagli organi del Fondo stesso , in applicazione dello Statuto del Fondo .

6. Le parti convengono che il numero di adesioni necessario per consentire l'effettiva operatività del Fondo non dovrà essere inferiore a 2.500 lavoratori a tempo indeterminato del settore .

30/06/2004

Addi 30 giugno, in Roma

FEDERRETI, con la partecipazione delle Aziende associate

FISE, con la partecipazione delle Aziende associate

e

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL-Federazione Ausiliari del Traffico

SLA-CISAL

Con riferimento a quanto stabilito dall'Accordo 7 gennaio 2003 ed in considerazione delle oggettive difficoltà riscontrate in ordine ai tempi richiesti per la costituzione e l'avvio operativo del Fondo di Previdenza complementare, si è convenuto quanto segue. A parziale modifica di quanto previsto dal citato Accordo 7 gennaio 2003, l'opzione per la specifica contribuzione al Fondo regolata – in via transitoria – in tale Accordo determinerà effetti a decorrere dall'adesione del lavoratore per un periodo pari al numero di mesi intercorrenti tra il 1° aprile 2003 (o la data di assunzione del lavoratore, se successiva) e la data di autorizzazione all'esercizio da parte della competente Commissione di vigilanza .

Resta fermo quanto altro pattuito con l'Accordo 7 gennaio 2003.

28/11/2003

Addi 28 novembre 2003, in Roma

FEDERRETI, con la partecipazione delle Aziende associate

FISE, con la partecipazione delle Aziende associate

e

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL-Federazione Ausiliari del Traffico

SLA-CISAL

in attuazione di quanto stabilito dall'art. 54 del ccnl 16 febbraio 2000 e in conformità alla condivisa opportunità di costituire il Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostradale e affini si conviene quanto segue:

1) l'Accordo istitutivo del Fondo, lo Statuto e il Regolamento elettorale vengono definiti nei testi allegati al presente Accordo;

2) oltre alla contribuzione al Fondo di cui al punto 4. del citato articolo 54, viene stabilito che il lavoratore potrà optare per una contribuzione aggiuntiva, a suo esclusivo carico, fissata alternativamente nella misura dell'1%, del 2%, del 3%, del 4%, sempre calcolata sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto 1. dell'art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2000;

- 3) resta altresì fermo quanto convenuto in materia di contribuzione al Fondo con l'Accordo 7 gennaio 2003;
- 4) il contributo "una tantum" a carico delle Aziende per le spese di costituzione, promozione ed avvio del Fondo è pari ad € 25 (venticinque) per ciascun lavoratore a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre 2003. I relativi importi verranno versati secondo le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione provvisorio del Fondo ;
- 5) la quota "una tantum" di adesione al Fondo è fissata nella misura di € 30 (trenta), di cui la metà a carico dell'Azienda e la metà a carico del lavoratore socio da essa dipendente ;
- 6) la quota associativa annuale al Fondo è fissata nella misura di € 50 (cinquanta), di cui la metà a carico dell'Azienda e la metà a carico del lavoratore socio da essa dipendente .

ASTRI ACCORDO ISTITUTIVO - FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEL SETTORE AUTOSTRADALE E AFFINI

Addì 28 novembre 2003, in Roma

FEDERRETI, FISE

e

FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL-Ausiliari del Traffico

- visto l'assetto della previdenza obbligatoria e complementare risultante dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335;
- tenuto conto di quanto stabilito dai Decreti del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1996, n. 703 e del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 14 gennaio 1997, n. 211 e successive modificazioni e integrazioni ;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2000 per il personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di autostrade e trafori e al fine di contribuire a un più elevato livello di copertura previdenziale aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio;
convengono
di istituire, ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, il Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostradale e affini denominato "ASTRI" – Fondo Pensione. Detto Fondo, a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, non ha fine di lucro e ha lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico, secondo quanto di seguito stabilito .

1 - Costituzione del Fondo

Il Fondo è istituito ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni ed è costituito come associazione riconosciuta ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile. I contenuti del presente Accordo vengono recepiti nello Statuto dell'istituendo Fondo.

2 - Destinatari

Sono destinatari del Fondo i lavoratori assunti da aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori. Possono essere altresì destinatari del Fondo, alle condizioni di cui al successivo punto 3, i lavoratori dipendenti:

- da imprese che svolgono attività di gestione di infrastrutture stradali e del sistema della viabilità ;
 - da imprese dei settori convenzionalmente denominati "affini", intendendosi per tali quelle operanti nell'area dei trasporti e dei servizi alla mobilità, ivi comprese quelle che svolgono attività di supporto e ausiliarie dei trasporti .
- Resta ferma la condizione che dette imprese applichino contratti collettivi sottoscritti da almeno una delle Organizzazioni che stipulano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori e che i contratti collettivi di lavoro applicati non prevedano la costituzione di Fondi di previdenza complementare .

3 - Soci

Al Fondo sono associati:

- a) i lavoratori non in prova, così come indicati al precedente punto 2, che abbiano aderito volontariamente al Fondo;
- b) le aziende che hanno alle loro dipendenze lavoratori soci del Fondo ;
- c) i percettori delle pensioni complementari di anzianità e vecchiaia da parte del Fondo .

Al Fondo potranno essere altresì associati i lavoratori dipendenti e le rispettive imprese di cui al secondo comma del precedente punto 2. L'associazione al Fondo di tali lavoratori e imprese è condizionata alla sottoscrizione di specifiche fonti istitutive – comportanti l'integrale accettazione delle norme statutarie del Fondo e del Regolamento elettorale – che stabiliscono i requisiti di accesso, i relativi tempi di adesione, nonché la misura dei contributi. L'adesione al Fondo dovrà essere autorizzata, sentito il parere delle parti firmatarie il presente Accordo istitutivo, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo a maggioranza dei due terzi dei componenti. Possono, inoltre, essere associati al Fondo le imprese e i lavoratori dipendenti da aziende che applichino uno dei contratti collettivi indicati nel presente Accordo istitutivo, nelle quali siano operanti iniziative aziendali, Fondi o Casse, preesistenti alla data di costituzione del Fondo, istituite con finalità integrativa dei trattamenti pensionistici e che prevedano un contributo a carico dell'azienda non inferiore o quanto meno equivalente a quello previsto dalla fonte istitutiva di riferimento, a condizione che i competenti organi del Fondo o Cassa preesistente deliberino la confluenza nel Fondo e che tale confluenza sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo medesimo. Possono restare associati al Fondo previo assenso del datore di lavoro

– che acquisisce di conseguenza la qualità di associato al Fondo - i lavoratori che, a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, operato ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., e successive modificazioni e integrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al precedente punto 2., a condizione che nell'impresa accipiente non operi analogo Fondo di previdenza complementare.

4 - Adesione e permanenza nel Fondo

L'adesione al Fondo del lavoratore che ne abbia i requisiti avviene su libera scelta individuale, con le modalità previste dallo Statuto. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa conforme a quella approvata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione. L'adesione decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nelle aziende di cui al primo comma del precedente punto 2 che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), presso la stessa azienda, periodi di lavoro non inferiori a tre mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo. La contribuzione al Fondo, che decorre dal termine di cui al terzo comma del presente punto, sarà riferita a ciascun periodo di lavoro effettuato nell'anno solare. La qualità di socio permane purché l'interessato non abbia esercitato la facoltà di riscatto della propria posizione individuale; qualora il lavoratore a tempo determinato abbia esercitato tale facoltà non potrà iscriversi nuovamente al Fondo. La nuova iscrizione è ammessa in caso di successiva assunzione a tempo indeterminato, salvo che la facoltà di riscatto sia stata esercitata nell'anno precedente.

A seguito dell'adesione, il lavoratore e l'impresa dalla quale dipende assumono l'obbligo di versare i contributi dovuti ai sensi dei successivi punti 12. e 13. L'adesione del lavoratore comporta la contestuale adesione dell'impresa ove questa non sia già socia del Fondo. Il rapporto associativo cessa con il venir meno dei requisiti di partecipazione al Fondo nonché, pur sussistendo i requisiti, in caso di richiesta di trasferimento della posizione individuale ad un Fondo pensione aperto o forma pensionistica individuale secondo quanto previsto al successivo punto 11. La cessazione della qualità di socio e conseguentemente, dell'obbligo contributivo al Fondo a carico sia dei lavoratori che dell'impresa decorre dalla data nella quale si è determinata la perdita dei requisiti ovvero dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della richiesta, in caso di trasferimento della posizione individuale richiesto in costanza dei requisiti.

11- Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Rappresentanti
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori

La rappresentanza delle imprese e dei lavoratori negli organi collegiali del Fondo è regolata secondo il criterio della pariteticità.

6 - Assemblea dei Rappresentanti

L'Assemblea è costituita da 60 componenti, per metà eletti dalle imprese e per l'altra metà eletti dai lavoratori, secondo le modalità stabilite nel Regolamento elettorale definito dalle parti firmatarie il presente Accordo istitutivo. I componenti restano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive. Le modalità di convocazione dell'Assemblea, le maggioranze necessarie per la validità delle deliberazioni e le materie di competenza della stessa sono stabilite nello Statuto del Fondo. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea verranno indette al raggiungimento di un numero di adesioni pari a 2.500 lavoratori con contratto a tempo indeterminato del settore autostradale.

7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 16 componenti, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, di cui 8 in rappresentanza delle imprese e 8 in rappresentanza dei lavoratori, eletti disgiuntamente dai rispettivi componenti l'Assemblea dei Rappresentanti, secondo le modalità stabilite nello Statuto del Fondo. I componenti il Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e le maggioranze necessarie per la validità delle deliberazioni sono stabilite nello Statuto del Fondo.

8 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, per la stessa durata triennale, con il criterio della rotazione rispettivamente tra i rappresentanti delle imprese e i rappresentanti dei lavoratori. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo. Il Vice Presidente sostituisce, in caso di impedimento o assenza, il Presidente.

9 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea disgiuntamente, per la metà in rappresentanza dei lavoratori e per la metà in rappresentanza delle imprese, secondo le modalità stabilite nello Statuto del Fondo. I componenti il Collegio restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Tutti i componenti il Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 211/1997 e devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente tra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.

10- Prestazioni

Al verificarsi delle condizioni di seguito definite il lavoratore socio ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica complementare per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di iscrizione al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica

complementare per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di iscrizione al Fondo. Le previsioni di cui al comma precedente troveranno applicazione anche nei confronti del lavoratore socio la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare ovvero da una forma pensionistica individuale, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate alla forma pensionistica di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale per un importo non superiore al 50% di quello maturato salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 e 7, della Legge n. 335/1995. In ogni caso il diritto alle prestazioni sopra indicate è esigibile a condizione che il lavoratore socio abbia cessato il rapporto di lavoro e si trovi nella situazione di poter fruire effettivamente delle corrispondenti prestazioni previste dal sistema obbligatorio. I lavoratori soci che provengano da altri Fondi pensione o da altre forme pensionistiche complementari, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchio iscritto" agli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica complementare indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti temporali come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato. Il lavoratore socio che abbia perso i requisiti di partecipazione al Fondo e non possa richiedere le prestazioni di cui al presente punto ha diritto al riscatto della propria posizione individuale, che deve essere richiesto nei termini stabiliti nello Statuto. Il Fondo provvede entro sei mesi dalla richiesta, sulla base dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al momento della domanda. In caso di morte del lavoratore socio in attività di servizio la posizione individuale può essere riscattata dal coniuge ovvero, in mancanza, dai figli ovvero, in mancanza, dai genitori, se già viventi a carico del lavoratore deceduto. In mancanza di tali soggetti o di diversa disposizione del lavoratore socio la posizione resta acquisita al Fondo. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, il lavoratore socio può richiedere un'anticipazione, a valere sull'intera posizione maturata, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 relativamente alla prima casa di abitazione e documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, determina il numero e l'ammontare massimo delle anticipazioni erogabili nell'anno in relazione alla esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Il lavoratore socio ha facoltà di reintegrare la propria posizione nel Fondo secondo le modalità definite dal Consiglio stesso. Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.

11- Trasferimenti

I lavoratori che, a seguito di assunzione alle dipendenze di una delle aziende di cui al precedente punto 2, presentano domanda di adesione al Fondo possono procedere al trasferimento della propria posizione individuale maturata presso altri Fondi pensione o altre forme pensionistiche complementari. Il lavoratore socio che perda i requisiti per la partecipazione al Fondo può richiedere, entro sei mesi, nell'ipotesi che non intenda riscattare la propria posizione individuale, il trasferimento della stessa ad altro Fondo di previdenza complementare, cui acceda in relazione alla nuova attività, ovvero a Fondi pensione aperti o forme pensionistiche individuali. In tale caso il Fondo provvede, entro sei mesi dal ricevimento della richiesta, al trasferimento dell'intera posizione individuale, sulla base dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al momento della domanda. Qualora sussistano invece i requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore socio può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altro Fondo pensione aperto o a forma pensionistica individuale di cui agli art. 9, 9 bis e 9 ter del Decreto Legislativo n. 124/1993 non prima di cinque anni di permanenza nel Fondo stesso limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo e, successivamente a tale termine, prima di tre anni. Le richieste di trasferimento potranno effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, mediante comunicazione scritta all'impresa che la trasmetterà al Fondo; la relativa contribuzione cesserà dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Fondo provvede entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo al trasferimento dell'intera posizione individuale.

12- Contribuzione

I contributi complessivamente destinati al Fondo sono determinati dalla fonte istitutiva e sue successive modifiche e sono obbligatori per la parte in essa stabilita a carico del lavoratore socio – ivi compresa l'ulteriore contribuzione a suo esclusivo carico – e dell'impresa associata. Contribuzioni più elevate sono ammesse nel caso che le stesse siano previste da preesistenti forme di previdenza complementare aziendali in atto per le quali, ai sensi del precedente punto 3, sia stata autorizzata la confluenza nel Fondo. Salvo quanto espressamente disposto, l'obbligo di contribuzione al Fondo permane per tutta la durata del rapporto di lavoro. Le contribuzioni a carico delle imprese sono dovute solamente per i lavoratori aderenti al Fondo e pertanto non si avrà alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, nelle ipotesi di mancata adesione del lavoratore al Fondo o di successiva perdita della qualità di socio. La contribuzione al Fondo decorre dalla data di adesione del singolo lavoratore e comunque non prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. La contribuzione al Fondo è dovuta per intero, sempre a condizione di pariteticità, anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell'ambito del periodo di comporta, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta la contribuzione a carico sia dei lavoratori soci che delle imprese è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle imprese ai sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti. Le predette contribuzioni, ivi compresi gli importi prelevati dal Trattamento di fine rapporto, saranno trattenute,

con cadenza mensile, in occasione della corresponsione delle relative competenze e versate al Fondo ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio). Il lavoratore socio, può sospendere, per una sola volta e limitatamente a dodici mesi consecutivi, il versamento della contribuzione a suo carico, non prima di cinque anni dalla sua adesione al Fondo. Tale sospensione determina automaticamente, per lo stesso periodo, la sospensione della contribuzione a carico dell'impresa associata e il versamento del Trattamento di fine rapporto .

13 – Spese di gestione del Fondo

Alla copertura delle spese di gestione amministrativa del Fondo concorrono, a titolo di contribuzione, una quota di iscrizione "una tantum" ed una quota associativa annuale. Al momento dell'adesione di ogni singolo lavoratore, l'azienda provvede a versare al Fondo una quota "una tantum" di iscrizione, la cui misura, ripartita pariteticamente tra azienda e lavoratore da essa dipendente, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Fino alla elezione degli Organi del Fondo la misura è quella definita dalle parti firmatarie il presente Accordo istitutivo. Al Fondo è dovuta, inoltre, una quota associativa annuale, la cui misura è ripartita pariteticamente tra azienda e lavoratore. Detta quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. In attesa della elezione degli Organi del Fondo la misura è quella definita dalle parti firmatarie il presente Accordo istitutivo. La quota associativa annuale è altresì dovuta al Fondo dai percettori delle pensioni complementari di anzianità e vecchiaia nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche le modalità di versamento. La quota di adesione e la quota associativa non sono accreditate sulle posizioni individuali dei soci. Gli oneri relativi alla gestione finanziaria e ai servizi resi dalla banca depositaria sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

14- Cessazione della contribuzione al Fondo

La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell'impresa, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ovvero in caso di promozione alla qualifica di dirigente. La contribuzione cessa, altresì, in caso di trasferimento ad un Fondo pensione aperto o a forma pensionistica individuale secondo quanto previsto al precedente punto 11.

15- Impiego delle risorse

Le risorse finanziarie del Fondo sono affidate in gestione, mediante convenzione, a soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività secondo la disciplina di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

I criteri generali in materia di ripartizione del rischio e di impiego delle risorse nella scelta degli investimenti sono indicati nello Statuto. Le convenzioni di gestione dovranno prevedere le linee di indirizzo dell'attività, le modalità di eventuali modificazioni delle stesse, i termini e le condizioni per esercitare la facoltà di recesso dalle convenzioni medesime. Gli investimenti potranno riguardare una o più tipologie e dovranno essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza connesse all'utilizzo del Trattamento di fine rapporto. Il Fondo può attuare una gestione articolata su più linee di investimento. Per i primi tre esercizi verrà attuata una gestione monocomparto delle risorse finanziarie, che produca un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori aderenti; successivamente il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di sviluppare una gestione multicomparto, differenziando i profili di rischio-rendimento.

16- Norme finali

Qualora si producessero alterazioni sostanziali del quadro normativo, economico e finanziario entro il quale le parti hanno deciso la costituzione e definito il finanziamento del Fondo le parti medesime, su richiesta di una di esse, si incontreranno per una verifica del presente accordo e per valutare le eventuali deliberazioni conseguenti.

17- Fase transitoria

All'atto dell'avvio della procedura per la costituzione del Fondo le parti firmatarie il presente Accordo istitutivo designeranno i componenti di un Consiglio di Amministrazione provvisorio e di un Collegio dei Revisori provvisorio che resteranno in carica fino all'insediamento degli Organi in questione eletti dalla prima Assemblea dei Rappresentanti. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è costituito, nel rispetto del principio di pariteticità, da 6 componenti, di cui 3 designati congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali e 3 designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. Il Collegio dei Revisori provvisorio è costituito, sempre nel rispetto del principio di pariteticità, da 2 componenti, di cui uno designato congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali e uno designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. I suddetti Organi esercitano, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, le funzioni previste dalle relative norme statutarie. In particolare, il Consiglio di Amministrazione attua gli adempimenti necessari all'avvio del Fondo, espleta le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio e svolge ogni attività per la promozione del Fondo e la raccolta delle adesioni. Per la validità delle delibere valgono i medesimi criteri e le medesime maggioranze stabiliti dallo Statuto del Fondo. La rappresentanza legale del Fondo è affidata a due componenti il Consiglio di Amministrazione provvisorio, che eserciteranno i loro poteri a firma congiunta, designati, nel rispetto del principio di pariteticità, dalle suddette parti firmatarie. Allo scopo di assicurare il più largo e positivo coinvolgimento nella fase di avvio, costituzione e promozione del Fondo viene costituito, su base paritetica, un Comitato di indirizzo delle parti firmatarie il presente Accordo istitutivo, che rappresenta lo strumento di raccordo funzionale con il Consiglio di Amministrazione provvisorio e che lo assiste nell'esercizio delle sue funzioni con le modalità appositamente definite. Detto Comitato è composto da un rappresentante designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Accordo istitutivo e da altrettanti rappresentanti designati dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie .

07/01/2003

Verbale di Accordo

Addì 7 gennaio 2003, in Roma
FEDERRETI, con la partecipazione delle Aziende associate
FISE, con la partecipazione delle Aziende associate

e
la FILT-CGIL
la FIT-CISL
la UILTRASPORTI
la UGL-Federazione Ausiliari del Traffico
lo SLA-CISAL

si è convenuto quanto segue in ordine alla Previdenza integrativa per i lavoratori del settore delle Autostrade, di cui all'art. 54 del ccnl 16 febbraio 2000, che le parti riconfermano.

Le parti convengono sull'opportunità di dar luogo ad una fase di confronto che consenta gli opportuni approfondimenti sulle migliori modalità di realizzazione di quanto previsto dal ccnl in materia di Previdenza Integrativa, valutando anche, in tale ambito, eventuali opportunità di adesione del settore a Fondi esistenti nel comparto dei Trasporti,

Le parti si impegnano a concludere il confronto non oltre il 31 marzo 2003.

Le parti convengono altresì - in via transitoria e fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del ccnl 16 febbraio 2000 - che all'atto dell'avvio della Previdenza complementare ed entro 120 giorni dalla consegna al lavoratore della relativa scheda informativa, il lavoratore potrà esprimere formalmente, in occasione della propria adesione, l'opzione per una specifica contribuzione, decorrente dal 1° aprile 2003 e che determinerà effetti per i dodici mesi successivi a tale data e cioè fino al 31 marzo 2004.

Detta specifica contribuzione, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, sarà costituita da:

- a) il 2%, a carico dell'Azienda, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto 1. dell'art. 22 del ccnl;
- b) il 2% a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto 1. dell'art. 22 del ccnl;
- c) l'intero TFR maturando nel corso dell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
- d) una quota mensile dell'accantonamento del TFR maturando nel corso dell'anno per gli altri lavoratori, nella misura del 2% della retribuzione utile al computo di tale istituto.

Per i lavoratori che non eserciteranno tale opzione restano ferme le misure contributive di cui al citato art. 54.

16/02/2000

Art. 54 - Previdenza integrativa.

1. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostradale e a tale scopo convengono di istituire un Fondo nazionale, a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.lgs. 21.4.93 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Potranno aderire al Fondo i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente contratto. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a 3 mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento nel Fondo delle posizioni di tali lavoratori.

3. L'adesione del lavoratore al Fondo avverrà in modo volontario.

4. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da:

- a) 1%, a carico dell'azienda, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto 1, art. 22;
- b) 1%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto 1, art. 22;
- c) l'intero TFR maturato nel corso dell'anno per i lavoratori di 1° occupazione successiva al 28.4.93;
- d) una quota mensile dell'accantonamento del TFR maturando nel corso dell'anno per gli altri lavoratori, nella

misura dell'1% della retribuzione utile al computo di tale istituto .

Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri che saranno stabiliti dalle parti in sede di definizione dell'Accordo istitutivo. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal TFR, saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese nonché della 13a mensilità e del premio annuo e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato Accordo istitutivo .

Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti al Fondo, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore al Fondo medesimo. Le contribuzioni decorrono a far data dall'adesione del singolo lavoratore al Fondo, una volta che lo stesso abbia ottenuto l'autorizzazione da parte della competente Commissione di vigilanza .

5. Con l'obiettivo di realizzare l'effettiva operatività del Fondo a partire dall'1.1.01, le parti convengono di effettuare entro il 30.9.00 tutti i lavori relativi alla definizione degli adempimenti necessari (Accordo istitutivo, definizione delle norme statutarie e regolamentari, con previsione della pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro negli Organi di amministrazione e controllo, costituzione formale del Fondo, nomina degli Organi provvisori, richiesta di autorizzazione alle competenti Autorità, etc.). Entro la stessa data le parti si riservano di assumere una decisione - in alternativa a quella di dar vita al Fondo nazionale per il settore autostradale - circa l'opportunità di aderire, salvaguardando l'autonomia contrattuale, a un Fondo già esistente ovvero di partecipare ad un nuovo Fondo che abbia come soggetti aziende di altri settori del comparto dei trasporti.

6. In sede di definizione dell'Accordo istitutivo le parti stabiliranno: un contributo 'una tantum', a carico delle aziende, per le spese di costituzione, promozione e avvio del Fondo; la quota di adesione al Fondo a carico pariteticamente dell'azienda e del lavoratore; la misura della contribuzione, a carico pariteticamente dell'azienda e del lavoratore, per il funzionamento e le spese di gestione .

7. Le parti convengono che il numero di adesioni necessario per consentire l'effettiva operatività del Fondo non dovrà essere inferiore a 2.500 lavoratori del settore .

Chiarimento a verbale.

Ove alla data dell'Accordo di rinnovo contrattuale 16.2.00 siano già in essere iniziative aziendali istituite con finalità integrative dei trattamenti pensionistici, che prevedano un contributo a carico dell'azienda di contenuto non inferiore o quanto meno equivalente a quello previsto dalla disciplina del presente articolo, le parti interessate, qualora non abbiano già assunto decisioni al riguardo, s'incontreranno entro il 31.10.00 per valutare criteri e modalità dell'eventuale conferimento delle somme accantonate al Fondo di previdenza complementare. L'esito di tali incontri sarà comunicato per iscritto alle Organizzazioni nazionali stipulanti. Fermo restando che il D.lgs. 21.4.93 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni esclude la possibilità di adesione a più Fondi di previdenza complementare, le parti s'incontreranno per valutare le eventuali possibilità di confluenza di Fondi aziendali già costituiti ai sensi della citata disposizione di legge .

04/04/1995

Art. 50 - Previdenza integrativa.

Le parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la diffusione di forme di previdenza integrativa su base volontaria, a capitalizzazione, ritengono presupposto necessario per l'attivazione di un sistema di previdenza integrativa la sostanziale modifica del Decreto Legislativo n. 124/93.

Conseguentemente si conviene di costituire una Commissione Paritetica, composta da 9 membri designati da ciascuna delle due parti stipulanti che dovrà approfondire la tematica alla luce della prevedibile evoluzione del quadro normativo.

In particolare, le parti stipulanti dovranno in via preliminare procedere alla determinazione di linee guida relative a definizione degli aspetti costitutivi e funzionali del fondo (regime volontario a capitalizzazione individuale e a contribuzione definita); individuazione delle fonti di finanziamento, utilizzando anche a tal fine quote del trattamento di fine rapporto; determinazione della composizione degli organi di amministrazione e controllo del fondo, tenuto conto della esigenza di garantirne il criterio di pariteticità .

In tale contesto, le parti stipulanti verificheranno inoltre le possibili modalità di armonizzazione tra le determinazioni convenute in applicazione di quanto sopra previsto e le eventuali esperienze aziendali in atto su tale materia.
